



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE MEDICA

AREA della SICUREZZA del LAVORO
Servizio Sicurezza e Impiantistica
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Direttore: Dr. Giovanni Achille

N. 73639 di prot.

Risposta a nota n. _____ del _____

20.11.2007

23900 Lecco Via G:Tubi 43

Tel. (0341) 482449 - Fax 482444

NOTO: Il Sindaco
Il Segretario
L'Assessore
L. Adda

COMUNE DI PADERNO D'ADDA
Provincia di Lecco
23 NOV. 2007
PROT. N. 857
10 Cl. 1 Fasc. 2

Ai Sig. ri Sindaci dei
Comuni della Provincia di Lecco

Epc Sig. Presidente della
Provincia di Lecco
Piazza Lega Lombarda 4 Lecco

Sig. Prefetto della
Prefettura di Lecco
C.so C.Sposi 40 Lecco

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Lecco
Via Roma 28 Lecco

Ordine degli Architetti della
Provincia di Lecco
Via Roma 28 Lecco

Collegio dei Geometri della
Provincia di Lecco
Via Aspromonte 13

Associazione Costruttori Edili
della Provincia di Lecco
C.so P.Sposi 9 Lecco

CGIL
Via Besonda 11 Lecco

CISL sede di Lecco
Via Besonda 11 Lecco

UIL
C.so Martiri 54 Lecco

Al Direttore Generale
Al Direttore Dip.Prev.Medica
ASL di Lecco

Oggetto: Modifica/integrazione del Regolamento Locale d'Igiene,
concernente i requisiti standard degli uffici a servizio di attività produttive


Con la presente comunico che il Direttore di questa ASL ha adottato la Deliberazione n. 535 del 15.10.2007 avente ad oggetto "Integrazione al Titolo III del vigente Regolamento Locale di Igiene, Aree distrettuali di Bellano, Lecco, Merate – Capitolo 11bis Uffici concernente i requisiti standard degli edifici e/o locali destinati agli uffici a servizio di attività produttive e modifiche /integrazioni all'3.4.2 Estensione del campo di applicazione".

Nel trasmettere la deliberazione adottata, con la presente si avanza formale proposta di volere integrare con le disposizioni deliberate il Regolamento Locale d'Igiene Comunale, con preghiera di volere informare questa ASL circa i provvedimenti adottati.

Ricordo che l'art. 3 L.R. 61/84 prevede che tale modifica venga recepita da ogni singola Amministrazione Comunale ma nel caso di mancato recepimento, la modifica diventa valida per surroga dopo 120 giorni dalla sua approvazione.

Rimango a disposizione per ogni necessario chiarimento ed invio i più cordiali saluti.

Il Direttore dell'Area
(DR. GIOVANNI ACHILLE)



Allegati: delibera n. 535 del 15/10/2007

Deliberazione n 535 del 15 OTTOBRE 2007

OGGETTO: - integrazione al Titolo III del vigente Regolamento Locale di Igiene, Aree distrettuali di Bellano, Lecco, Merate "*Capitolo 11 bis - Uffici*" concernente i requisiti standard degli edifici e/o locali destinati agli uffici a servizio di attività produttive e modifiche/integrazioni all'art. 3.4.2 *Estensione del campo di applicazione*.

L'anno 2007 il giorno 15 del mese di OTTOBRE in Lecco nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale, il Direttore Generale Dr. G. Walter Locatelli prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il vigente Titolo III al punto 3.4.2 dei Regolamenti Locali di Igiene per le ex USSL di Bellano e Lecco e per la ex USSL di Merate prevede che "I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari", e che i suddetti requisiti presentano differenze nei Regolamenti Locali vigenti nei territori delle ex USSL citate;

CONSIDERATO che per gli uffici a servizio di attività produttive, annessi a lavorazioni e/o depositi di attività industriali e/o artigianali risulta opportuna la definizione di una specifica normativa da inserire nel capitolo 11 del Titolo III relativo alle attività produttive, anche al fine di superare le sopra citate differenze territoriali nell'articolato;

ATTESO che nell'ambito dei piani attuativi per la qualità è stato approvato uno specifico progetto di miglioramento consistente nella revisione del Regolamento Locale di Igiene, e che detto progetto è articolato nelle seguenti azioni puntuali:

- *Definire le integrazioni da apportare al Regolamento Locale di Igiene.*
- *Adottare le integrazioni al Regolamento Locale di Igiene Tipo con atto deliberativo del Direttore Generale dell'ASL.*
- *Formulare ai Comuni la proposta formale di modifica del Regolamento di Igiene;*

VISTA la proposta di integrazione del Titolo III° del Regolamento Locale di Igiene "*Capitolo 11 bis - Uffici*" concernente i requisiti standard degli edifici e/o locali destinati agli uffici a servizio di attività produttive, e la proposta di integrazione/modifica dell'art. 3.4.2 *Estensione del campo di applicazione* formulata dal Direttore dell'Area Omogenea della Sicurezza del Lavoro;

ACCERTATO che detta proposta è stata redatta secondo il piano qualità approvato dalla Direzione Generale;

PRESO ATTO che la proposta di integrazione regolamentare è stata illustrata e discussa in apposito Gruppo di Lavoro costituito nell'ambito del Comitato Provinciale di Coordinamento articolazione del Comitato Regionale ex Art. 27 D.Lgs 626/94 con la presenza di Parti Sociali nonché rappresentanti di Ordini e Collegi Professionali;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegata proposta di integrazione del Titolo III del vigente Regolamento Locale di Igiene, formulata dal Direttore dell'Area Omogenea della Sicurezza del Lavoro, contenente: "Capitolo 11 bis - Uffici" e, "modifiche/integrazioni dell'art. 3.4.2 Estensione campo di applicazione";
- di disporre l'inoltro a tutti i Comuni della Provincia di Lecco del presente atto, corredato dall'allegata proposta di integrazione regolamentare, formulando formale proposta di modifica del Regolamento Locale di Igiene;
- di dare mandato alla competente Area Omogenea della Sicurezza del Lavoro per l'adozione dei conseguenti adempimenti;
- di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/7/1996 il presente provvedimento non è soggetto a controllo;
- di disporre ai sensi degli artt. 47 e 49 della L. 142/90 la pubblicazione del presente provvedimento all'albo dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione alle articolazioni organizzative interessate;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. G. Walter Locatelli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Antonio Pelliccia)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giuseppe Rossi)

Il Responsabile del procedimento: Dr. Giovanni Achille
Il Responsabile dell'istruttoria: Dr. Giovanni Achille

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per la durata di giorni
quindici consecutivi dal al inclusi.

Lecco, li.....

... Il Funzionario addetto



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
DIPARTIMENTO di PREVENZIONE MEDICA

AREA della SICUREZZA del LAVORO
Servizio Sicurezza e Impiantistica
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Direttore: Dr. Giovanni Achille

N. _____ di prot. GA/ec
Risposta a nota n. _____ del _____

23900 Lecco Via G:Tubi 43
Tel. (0341) 482449 - Fax 482444
e-mail: giovanni.achille@asl.lecco.it

**Proposta di integrazione del Titolo III°
del vigente Regolamento Locale di Igiene
(Allegato alla Delibera n°del.....)**

CAPITOLO 4

3.4.2. Estensione campo di applicazione

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari, salvo diverse specifiche regolamentazioni ed in particolare, per gli uffici a servizio di attività produttive, quanto espressamente normato al capitolo 11 bis.

CAPITOLO 11 bis

UFFICI

3.11bis.1 Definizione e campo di applicazione

Le norme del presente capitolo si applicano ad edifici e/o locali destinati agli uffici a servizio di attività produttive, annessi a lavorazioni e/o depositi di attività industriali e/o artigianali.

Sono ambienti di ufficio i locali chiusi, in cui vengono svolte prevalenti attività di carattere amministrativo, direzionale o di progettazione.

Sono ambienti di supporto agli uffici i locali chiusi adibiti a funzioni direttamente connesse con l'attività degli uffici, quali sale riunioni, sale di attesa, sale consultazione e simili.

Sono spazi accessori e di servizio gli archivi e comunque i locali che non presuppongono la permanenza continuativa di addetti, i corridoi e i luoghi di passaggio in genere nonché i servizi igienici.

3.11bis.2 Caratteristiche generali

Ogni locale deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie di ufficio. In questo tipo di ambienti si deve provvedere a rendere il microclima prossimo alla zona di benessere.

Nelle Linee Guida del 1 Giugno 2006 "*Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro*" redatte dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome in collaborazione con l'I.S.P.E.S.L. viene definita detta zona di benessere, con i parametri precisati all'art. 3.11bis.6

Al fine di assicurare un adeguato comfort visivo, deve essere garantita una buona illuminazione naturale in rapporto alle esigenze degli addetti che svolgono le attività d'ufficio con la possibilità di visibilità degli elementi di paesaggio dai punti fissi di lavoro; per evitare l'affaticamento visivo le superfici illuminanti naturali devono integrarsi con i corpi illuminanti artificiali.

Deve essere garantita una buona aerazione naturale con aperture sufficienti per un rapido ed uniforme ricambio d'aria.

Il lavoro ai VDT è una attività onnipresente negli uffici che va affrontata in modo complessivo, non solo sotto il profilo illuminotecnico, ma anche per quanto riguarda il comfort climatico, acustico ed ergonomico della postazione di lavoro e dell'ambiente in cui tale postazione è inserita.

La norma UNI EN ISO 9241-6:2001, ed eventuali sue modifiche ed integrazioni, definisce i requisiti complessivi della postazione di lavoro al VDT.

3.11bis.3 Requisiti dimensionali

I requisiti minimi per altezza e superficie dei locali chiusi destinati ad uso ufficio sono i seguenti:

- a) altezza netta non inferiore a m 2.70;
- b) superficie per locale ad uso ufficio non inferiore a mq 9;
- c) per ogni addetto in più occupato in ciascun ambiente si deve disporre di una superficie di almeno mq 5.

I valori relativi alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed attrezzature per uffici.

L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Per le costruzioni situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare, può essere ammessa, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia, una riduzione dell'altezza media fino a m. 2,55 e m. 2,20 per gli spazi accessori e di servizio.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m 2,00 per gli spazi ad uso ufficio e m 1,75 per gli spazi accessori e di servizio, misurato al sottotrave qualora ricorra la fattispecie.

3.11bis.4 Aerazione

I locali ad uso ufficio devono essere aerati mediante superfici apribili prospettanti direttamente all'esterno.

Dovrà essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d'uomo, non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

Ai fini della verifica della superficie di aerazione sono computate anche le porte di accesso prospettanti direttamente all'esterno.

Tali aperture non possono in ogni caso rappresentare l'unico sistema di aerazione e la loro incidenza non può superare una quota pari al 50% della superficie minima richiesta.

Di norma le aperture di aerazione devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne e comunque in modo tale da evitare sacche di ristagno, e devono essere favoriti sia i moti convettivi per la circolazione dell'aria interna sia i ricambi naturali.

Sono preferibili per le finestre i serramenti a doppia apertura che consentono sia l'apertura normale che a vasistas.

I locali ad uso ufficio possono usufruire di aerazione anche solo artificiale fornita da impianto di condizionamento con caratteristiche conformi ai parametri indicati nel paragrafo 3.4.47, al fine di mantenere nell'ambiente le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare condizioni di benessere.

L'aria di rinnovo deve essere prelevata da zona non inquinata con una appropriata scelta della posizione della presa d'aria esterna.

L'impianto deve garantire il controllo delle variabili prefissate e ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di allarme in zona presidiata. E' necessaria una manutenzione periodica e programmata sia per garantire la continua efficienza delle parti meccaniche, elettriche ecc., sia per prevenire che l'impianto diventi fonte inaspettata di inquinanti fisici, chimici e biologici.

Negli uffici è proibita l'installazione di qualsivoglia apparecchio a combustione a fiamma libera.

3.11bis.5 Illuminazione

Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, adeguatamente incrementata nei casi di ridotta distanza fra superfici illuminanti ed eventuali ostacoli esterni.

Ai fini della verifica della superficie illuminante naturale sono computate tutte le parti trasparenti, ivi compresi porte, pareti, lucernari e simili.

Eventuali superfici illuminanti a livello della copertura possono contribuire per un massimo del 50% al raggiungimento della superficie illuminante minima.

Di norma le superfici illuminanti devono essere distribuite in modo tale da garantire una illuminazione uniforme e congruente in funzione della capacità illuminante di ogni singola superficie trasparente.

Nei locali la cui estensione o forma non consente una uniforme illuminazione naturale, il fine deve essere raggiunto con una adeguata illuminazione artificiale.

E' necessario poter assicurare la schermatura delle superfici trasparenti per evitare riflessi e abbagliamenti dovuti all'irraggiamento solare.

L'impianto di illuminazione artificiale deve presentare caratteristiche per intensità e qualità della luce nonché per la distribuzione ed il tipo delle sorgenti luminose tali da garantire un comfort visivo adeguato alle attività d'ufficio.

Nel lavoro ai VDT una ricognizione sugli aspetti illuminotecnici è proposta nella UNI EN 12464-1:2004 ed eventuali sue modifiche ed integrazioni, con particolare attenzione all'interazione visione-VDT.

Potrà farsi ricorso alla illuminazione artificiale, in sostituzione di quella naturale, solo nei casi in cui per documentate esigenze tecniche, le attività si debbano necessariamente svolgere in locali illuminati artificialmente.

L'assenza di illuminazione naturale prefigura una condizione negativa rispetto all'ergonomia della visione per superare la quale occorre avere particolare attenzione alla qualità dell'illuminazione.

In questi casi il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica che individui per ciascun compito visivo il livello di illuminamento, l'indice unificato di abbagliamento, l'indice di resa cromatica, l'uniformità di illuminamento e la temperatura di colore nel rispetto delle indicazioni della norma UNI EN 12464-1: 2004 ed eventuali sue modifiche ed integrazioni.

3.11bis.6 Microclima

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme anche in materia di contenimento energetico, le pareti devono garantire, in relazione ai materiali da costruzione impiegati, adeguato isolamento per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti meteorici.

Tale condizione si ritiene osservata quando le costruzioni sono idoneamente certificate con l'attestato di certificazione energetica ai sensi del Decreto Legislativo 19/08/05, n. 192 e della D.G.R. di attuazione n. 8/5018 del 26/06/07 ed eventuali sue modifiche ed integrazioni.

Al fine di garantire il mantenimento di condizioni microclimatiche adeguate all'organismo umano, gli uffici devono essere dotati di idonei impianti di riscaldamento/condizionamento conformi ai requisiti previsti nel presente regolamento, al fine di assicurare parametri prossimi a:

Stagione invernale: Temperatura $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2$; Umidità relativa 35% - 45%

Stagione estiva: Temperatura $26\text{ }^{\circ}\text{C}$; Umidità relativa 50% - 60%

Si devono ottenere le condizioni di cui sopra in modo omogeneo, nella stessa unità di tempo nei vari locali.

Le postazioni di lavoro devono essere posizionate ad adeguata distanza dalle porte che si affacciano su ambienti esterni o comunque non controllati dal punto di vista termoigrometrico.

3.11bis.7 Condizioni acustiche

Negli uffici devono essere garantite condizioni acustiche idonee in riferimento alle specifiche attività che vi si svolgono.

Le suddette condizioni si intendono assicurate quando il rumore prodotto dalla attività produttiva annessa, non determina un aumento superiore a 5 dBA rispetto al livello del rumore di fondo, nel rispetto del limite di 65 dBA di cui all'art. 2.8.8 del presente regolamento.

Area della Sicurezza del Lavoro

Il Direttore

Dr. Giovanni Achille

